



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: **202190 /R.U.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

VISTO l'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, che ha disciplinato l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo;

VISTO l'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, il quale stabilisce che i termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018;

VISTE le ordinanze n. 2914 del 2015 e n. 2900 del 2015, con le quali il Tar per il Lazio ha disposto la sospensione del pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, limitatamente all'importo relativo ai liquidi non contenenti nicotina;

VISTI i provvedimenti dell'Agenzia prot. n. 6045 del 22 gennaio 2016, prot. n.10152 del 31 gennaio 2017 e prot. n. 11038, del 25 gennaio 2018 con i quali, in esecuzione delle ordinanze n. 2914 del 2015 e n. 2900 del 2015 del Tar per il Lazio, è stata disposta la sospensione del pagamento dell'imposta per i liquidi da inalazione non contenenti nicotina;

VISTA la sentenza n. 240 del 24 ottobre 2017 della Corte Costituzionale con la quale sono state dichiarate inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale mosse all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995;

VISTE le sentenze n. 8553 del 2018 e n. 8554 del 2018 con le quali il Tar Lazio, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 240 del 2017, ha respinto i relativi ricorsi;

DETERMINA

Articolo 1

1. A decorrere dal 19 dicembre 2018 cessano di avere efficacia le sospensioni dal pagamento dell'imposta di consumo di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disposte con i provvedimenti dell'Agenzia prot. n. 6045 del 22 gennaio 2016, prot. n. 10152 del 31 gennaio 2017 e prot. n. 11038 del 25 gennaio 2018.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la presente determinazione è pubblicata nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 dicembre 2018

Benedetto Mineo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)